



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S144-00428**

**OGGETTO:**

Concessione contributi per la gestione di Centri di servizi per adulti, Case comunitarie e Case comunitarie integrate nell'ambito della bassa soglia, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Approvazione dell'operato della Commissione di valutazione, individuazione dei soggetti assegnatari, concessione dei contributi e approvazione degli schemi definitivi di convenzione. CIG Z8F3923A1E, Z9E3923A3D, Z563923A71, ZFA3923A86 e Z913923AA8 (Impegno per Euro 5.982.750,00=).

Con deliberazione n. 1998 del 4 novembre 2022 la Giunta provinciale ha approvato, tra l'altro, il "Bando per la concessione di contributi per la gestione di Centri di servizi per adulti, Case comunitarie e Case comunitarie integrate nell'ambito della bassa soglia, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027", di seguito Bando.

Con il medesimo provvedimento, la Giunta ha approvato, inoltre, le modalità e i criteri di valutazione dei progetti presentati dai soggetti interessati, nonché lo schema provvisorio di convenzione.

Quanto sopra è stato assunto tenuto conto di quanto indicato nelle "Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali", contenute nell'Allegato A alla deliberazione n. 174 del 7 febbraio 2020. Nello specifico, dall'analisi del contesto e delle caratteristiche degli interventi afferenti la realizzazione di servizi o interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, è emerso che lo strumento più idoneo per il relativo finanziamento è il contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili.

Come previsto dal citato articolo 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. A tale proposito si è ritenuto che i servizi nell'ambito della bassa soglia siano da qualificarsi come servizi di natura non economica e pertanto non costituiscono aiuto di stato.

Sulla base della previsione dello strumento del contributo ex art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, quale modalità di affidamento e finanziamento per la gestione del servizio in parola, è stata individuata la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa).

All'art. 1 del Bando sopra citato sono indicate le seguenti tre tipologie di servizi oggetto di finanziamento, rivolti a persone adulte senza dimora, in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale:

- a) Servizio di **Casa comunitaria**, per un massimo di 36 posti letto dislocati in unità abitative in disponibilità dei soggetti proponenti;
- b) Servizio di **Casa comunitaria integrata** per un massimo di 32 posti letto, dislocati in sedi e unità abitative in disponibilità di due soggetti proponenti che assicurino ciascuno anche il relativo Centro servizio adulti;
- c) Servizio di **Centro servizi per adulti** da svolgersi presso la struttura con sede a Trento in Via Travai (p.ed. 1484 e 1485/1 C.C. Trento), messa in disponibilità dalla Provincia per il tramite del Comune di Trento;

Il contributo complessivo da concedere ai soggetti selezionati, stabilito con la deliberazione n. 1998 del 2022, riferito ad un periodo che decorre dal 01 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027 e destinato alla copertura delle spese ammissibili direttamente imputabili al servizio, è pari ad Euro 6.360.000,00=, suddiviso nel modo seguente:

**Case comunitarie:** contributo massimo annuo pari a Euro 270.000,00= per un totale, riferito ad un periodo di 5 anni, pari ad Euro 1.350.000,00=. Per ciascuna Casa comunitaria con 6 posti letto viene riconosciuto un importo annuale massimo pari ad euro 45.000,00=. Per ogni posto letto aggiuntivo è determinato un contributo annuo di Euro 6.150,00;

**Case comunitarie integrate:** contributo massimo annuo pari a Euro 352.000,00= per un totale,

riferito ad un periodo di 5 anni, pari ad Euro 1.760.000,00=. Viene riconosciuto un importo massimo annuale pari ad Euro 11.000,00= per ciascuno del 32 posto letto previsti, compresa la gestione del relativo Centro servizi per adulti in propria disponibilità;

**Centro servizi per adulti:** contributo massimo annuo pari a Euro 650.000,00= per un totale, riferito ad un periodo di 5 anni, pari ad Euro 3.250.000,00=. Relativamente all'anno 2023, è compreso l'importo di Euro 46.000,00=, volto a favorire l'accessibilità ai servizi essenziali per le persone senza dimora presenti sul territorio, tramite il servizio di "Fermo posta e residenza anagrafica", quale parte della quota di finanziamento concesso alla Provincia a valere sull' Avviso 1/2021 PrInS, pari ad Euro 500.000,00=, di cui al Decreto n. 298 del 4 novembre 2022 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in corso di perfezionamento. Inoltre, per gli anni 2023, 2024 e 2025, l'importo annuo comprende la quota di risorse di gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a valere sull'Avviso 1/2022 PNRR di cui alla linea di investimento 1.3.2 "Stazioni di posta" missione 5 componente 2, per il rafforzamento degli interventi afferenti ai centri servizi per adulti presenti a Trento, per un importo pari ad Euro 60.000,00 per ciascuna annualità.

Inoltre, sempre con la medesima deliberazione n. 1998 del 2022, è stata disposta apposita prenotazione sui capitoli 401000-004 e 402051, coerentemente con l'esigibilità della spesa.

Con determinazione della dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 12089 di data 10 novembre 2022, è stata quindi approvata la modulistica necessaria per la presentazione della domanda di contributo è relativa proposta progettuale ed è stato fissato, quale intervallo di tempo per la relativa presentazione, il periodo dal 10 novembre 2022 al 1 dicembre 2022.

Entro il termine stabilito, sono pervenute le seguenti richieste di contributo:

**FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE**, con sede legale a Trento, Piazza Fiera n. 2, per la gestione di una Casa comunitaria situata a Trento, denominata "Casa Giuseppe", con n. 15 posti letto, come risulta dalla proposta progettuale allegata alla domanda;

**VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS**, con sede legale a Trento, Via delle Laste n. 22, per la gestione di una Casa comunitaria situata a Trento, denominata "Casa Orlando", con n. 14 posti letto;

**A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE**, con sede legale a Trento, Via Prepositura n. 58, per la gestione di una Casa comunitaria integrata situata a Trento, con n. 12 posti letto, come risulta dalla proposta progettuale allegata alla domanda;

**ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI ODV**, con sede legale a Trento, Via Verruca n. 1, per la gestione di quattro Case comunitarie integrate situate a Trento, con n. 20 posti letto complessivi;

**COOPERATIVA PUNTO D'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**, con sede legale a Trento, Via Travai n. 1, per la gestione di un Centro servizi per adulti messo in disponibilità dall'ente pubblico;

Con determinazione n. 13591 di data 12 dicembre 2022 della medesima dirigente è stata poi nominata la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute.

Tale Commissione si è riunita in data 12 dicembre 2022, ha valutato le proposte progettuali pervenute, attribuendo alle stesse i seguenti punteggi, come da verbale di data 12 dicembre 2022:

- FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE per la gestione una Casa comunitaria: 92 punti su 100;
- VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS per la gestione una Casa comunitaria: 91,7 punti su 100;
- A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE per la gestione una Casa comunitaria integrata: 68 punti su 100;
- ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI ODV, per la gestione di quattro Case

comunitarie integrate: 60,1 punti su 100;

- COOPERATIVA PUNTO D'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per la gestione di un Centro servizi per adulti messo in disponibilità dall'ente pubblico: 90,1 punti su 100;

Si rende ora necessario provvedere all'approvazione della graduatoria, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, nonché alla conseguente individuazione dei soggetti assegnatari dei contributi, con la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa e l'assunzione del corrispondente impegno di spesa. A tal fine si precisa che l'art. 8 del Bando prevede che la Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda.

Il medesimo art. 8 prevede inoltre che i soggetti che otterranno il punteggio più alto, dovranno fornire, entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia, la prova del possesso dei requisiti richiesti.

Si ritiene peraltro di non richiedere tale prova, in quanto l'esperienza dichiarata dalle quattro Organizzazioni è stata in gran parte svolta per la Provincia Autonoma di Trento e quindi verificata d'ufficio da parte del Servizio Politiche Sociali.

Inoltre è necessario approvare gli schemi definitivi di convenzione con FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS, A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE, ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI ODV e COOPERATIVA PUNTO D'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS quali soggetti assegnatari del contributo, integrati, rispetto a quello approvato con la deliberazione n. 1998 del 2022, con i contenuti della proposta progettuale presentata dal soggetto assegnatario. Tali schemi sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5). Si evidenzia a tal fine che la Giunta provinciale ha demandato alla dirigente della Struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali la stipula delle suddette convenzioni.

Si rende infine necessario procedere all'accertamento dell'entrata vincolata per Euro 180.000,00= sul capitolo 319990 "PNRR-M5C2-1.3.2. POVERTÀ ESTREMA - CENTRO SERVIZI" e di rinviare l'accertamento dell'importo di Euro 46.000,00= sul capitolo 317300 "TRASF. CORR. P.O.N. INCLUSIONE SOCIALE E I FEAD", di cui all'Avviso 1/2021 Prins.

Tutto ciò premesso,

#### LA DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto l'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto il primo stralcio del programma sociale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019;
- visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- vista la legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n.6-78/Leg. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei

dirigenti”;

- considerato che i soggetti assegnatari del contributo non rientrano nell’ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (articoli 1 e 2) e delle relative disposizioni attuative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 da ultimo modificato dal D.lgs 15 novembre 2012, n. 218, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, in quanto l’attività finanziata non ha carattere imprenditoriale;
- considerato che l’intervento di cui al presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto non si configura quale “aiuto di Stato” ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), secondo la nozione di aiuto di Stato contenuta nella specifica Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), in particolare perché l’intervento finanziato si qualifica come non economico, come ampiamente motivato nelle premesse della deliberazione della Giunta provinciale n. 1580 del 2 settembre 2022;
- visto che FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE risulta in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento definitivo – come da determinazione n. 6879 del 29 giugno 2022, per le aggregazioni funzionali età adulta residenziale e semiresidenziale;
- visto che VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE ONLUS risulta in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento definitivo – come da determinazione n. 6602 del 22 giugno 2022, per le aggregazioni funzionali età adulta residenziale e semiresidenziale;
- visto che A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE risulta in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento definitivo – come da determinazione n. 11678 del 28 ottobre 2022, per le aggregazioni funzionali età adulta residenziale e semiresidenziale;
- visto che ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI ODV risulta in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento definitivo – come da determinazione n. 312 del 19 gennaio 2022, per le aggregazioni funzionali età adulta residenziale e semiresidenziale;
- visto che COOPERATIVA PUNTO D’INCONTRO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS risulta in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento definitivo – come da determinazione n. 1679 del 22 febbraio 2022, per le aggregazioni funzionali età adulta semiresidenziale;
- dato atto che FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ SOCIALE ONLUS, A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE e COOPERATIVA PUNTO D’INCONTRO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile;
- dato atto altresì che, relativamente all’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI ODV saranno attivati i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile e la relativa convenzione sarà stipulata ad avvenuto completamento degli stessi;
- evidenziato che, in attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 in materia di amministrazione aperta, la Struttura competente ad adottare il provvedimento è il Servizio politiche sociali, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Federica Sartori, e l’individuazione dei beneficiari è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1998 del 2022;
- dato altresì atto che, nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali della provincia e dell’art. 44 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 693 di data 22 aprile 2022, in capo alla dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa e tenuto conto delle risultanze della Commissione istituita con determinazione della dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 13591 di data 12 dicembre 2022, la graduatoria, di seguito riportata, delle domande di contributo a copertura delle spese ammissibili relative alla gestione di Centri di servizi per adulti, Case comunitarie e Case comunitarie integrate nell'ambito della bassa soglia, suddivise nelle seguenti tipologie, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007, di cui al Bando approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1998 del 4 novembre 2022:

per le Case comunitarie:

- pos. 1: FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE per la gestione di una Casa comunitaria situata a Trento, denominata "Casa Giuseppe", con n. 15 posti letto;
- pos. 2: VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS per la gestione di una Casa comunitaria situata a Trento, denominata "Casa Orlando", con n. 14 posti letto

per le Case comunitarie integrate:

- pos. 1: A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE per la gestione di una casa comunitaria integrata situata a Trento, con n. 12 posti letto;
- pos. 2: ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI ODV per la gestione di quattro Case comunitarie integrate situate a Trento, con n. 20 posti letto complessivi;

per il Centro servizi per adulti:

- pos. 1: COOPERATIVA PUNTO D'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per la gestione di un Centro servizi per adulti messo in disponibilità dall'ente pubblico;

- 2) di concedere alle Organizzazioni di cui al precedente punto 1), quali soggetti assegnatari, il contributo complessivo pari ad Euro 5.982.750,00= per la gestione dei seguenti diversi servizi di accoglienza:

- Casa comunitaria: contributo complessivo di Euro 501.750,00= (contributo annuo pari a Euro 100.350,00= per 5 anni), a favore di FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede a Trento, Piazza Fiera n. 2, codice fiscale 00137280228 – CIG Z8F3923A1E;
- Casa comunitaria: contributo complessivo di Euro 471.000,00= (contributo annuo pari a Euro 94.200,00= per 5 anni) a favore di VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS, con sede a Trento, Via delle Laste n. 22, codice fiscale 00414590224 – CIG Z9E3923A3D;
- Casa comunitaria integrata: contributo complessivo di Euro 660.000,00= (contributo annuo pari a Euro 132.000,00= per 5 anni), a favore di A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE, con sede a Trento, Via Prepositura n. 58, codice fiscale 00338700222 – CIG Z563923A71;
- Casa comunitaria integrata: contributo complessivo di Euro 1.100.000,00= (contributo annuo pari a Euro 220.000,00= per 5 anni), a favore di ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI ODV, con sede a Trento, via Verruca n. 1, codice fiscale 96006130221 – CIG ZFA3923A86;
- Centro servizi per adulti: contributo complessivo di Euro 3.250.000,00= (contributo annuo pari a Euro 650.000,00= per 5 anni), a favore di COOPERATIVA PUNTO D'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede a Trento, Via Travai n. 1, codice fiscale 00425870227 – CIG Z913923AA8;

- 3) di fare obbligo a FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS, A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE, ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI ODV e COOPERATIVA PUNTO D'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta dell'accordo, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 4) di dare atto che le modalità di erogazione del contributo sono specificatamente dettagliate all'art. 15, commi 2, 3, 4 e 5 del Bando;
- 5) di approvare i seguenti schemi definitivi di convenzione per la realizzazione dei diversi servizi nell'ambito della bassa soglia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Allegato 1 – Schema convenzione con FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE (codice fiscale 00137280228) per la gestione della Casa comunitaria denominata “Casa Giuseppe”;
  - Allegato 2 – Schema convenzione con VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS (codice fiscale 00414590224) per la gestione della Casa comunitaria denominata “Casa Orlando”;
  - Allegato 3 – Schema convenzione con A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE (codice fiscale 00338700222) per la gestione di una casa comunitaria integrata;
  - Allegato 4 – Schema convenzione con ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI ODV (codice fiscale 96006130221) per la gestione di quattro case comunitarie integrate;
  - Allegato 5 – Schema convenzione con COOPERATIVA PUNTO D'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (codice fiscale 00425870227) per la gestione di una casa comunitaria integrata;
- 6) di dare atto che le convenzioni di cui al punto 3) hanno durata con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e terminano il 31 dicembre 2027;
- 7) di autorizzare l'avvio del servizio a decorrere dal 1 gennaio 2023, nelle more della sottoscrizione delle suddette convenzioni;
- 8) di dare atto che il procedimento amministrativo termina con la data del presente provvedimento;
- 9) di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto non si configura quale “aiuto di Stato” ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), secondo la nozione di aiuto di Stato contenuta nella specifica Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), in particolare trattandosi di servizio di natura non economica e per le motivazioni espresse nelle premesse della deliberazione della Giunta provinciale n. 1580 del 2 settembre 2022;
- 10) di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento dell'entrata pari ad Euro 46.000,00=, quale quota di finanziamento concesso alla Provincia a valere sull' Avviso 1/2021 PrInS, da adottare ad avvenuta stipula della relativa convenzione, tenuto conto di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del Decreto n. 298 di data 4 novembre 2022;
- 11) di accertare ed imputare nel modo seguente, ai sensi dell'art. 53 e dell'Allegato 4/2 del D.Lgs.

118/2011, la somma complessiva di Euro 180.000,00=, relativa a al finanziamento previsto a favore della Provincia di Trento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sull'Avviso 1/2022 PNRR Linea di investimento 1.3.2 missione 5 componente 2, di cui al Decreto di riparto n. 98 di data 5 maggio 2022 della Direzione Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali:

- Euro 51.000,00= sul capitolo 319990 dell'esercizio finanziario 2023;
- Euro 60.000,00= sul capitolo 319990 dell'esercizio finanziario 2024;
- Euro 60.000,00= sul capitolo 319990 dell'esercizio finanziario 2025;
- Euro 9.000,00= sul capitolo 319990 dell'esercizio finanziario 2026;

12) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 5.982.750,00=, prevista dal presente provvedimento e relativa alla prenotazione n. 2020534, posizioni dal 1 al 11, di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 1998 di data 4 novembre 2022, impegnando la stessa nel seguente modo, tenuto conto dell'esigibilità della spesa:

- Euro 966.067,50= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2023;
- Euro 51.000,00= sul capitolo 402051 dell'esercizio finanziario 2023;
- Euro 1.136.550,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2024;
- Euro 60.000,00= sul capitolo 402051 dell'esercizio finanziario 2024;
- Euro 1.136.550,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2025;
- Euro 60.000,00= sul capitolo 402051 dell'esercizio finanziario 2025;
- Euro 1.187.550,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2026;
- Euro 9.000,00= sul capitolo 402051 dell'esercizio finanziario 2026;
- Euro 1.196.550,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2027;
- Euro 179.482,50= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2028;

13) di dare atto che per la quota di spesa impegnata sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2023, pari ad euro 46.000,000 corrisponde al finanziamento a valere sull' Avviso 1/2021 PrInS, il Codice Unico di Progetto (CUP) è C41H22000060006;

14) di dare atto che per le risorse impegnate al capitolo 402051 degli esercizi dal 2023 al 2026, complessivamente pari ad Euro 180.000,00=, corrisponde al finanziamento a valere sul PNRR per il progetto relativo alla linea di sub-investimento 1.3.2 missione 5 componente 2 - Povertà estrema - Centro Servizi il Codice Unico Progetto (CUP) è C44H22000090006;

15) di dare atto che la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, finanziata con risorse provinciali, non necessita di acquisizione del codice unico di progetto (CUP), in quanto si tratta di attività socio-assistenziali;

16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato schema di convenzione sul sito internet istituzionale della Provincia e sul sito <https://trentinosociale.provincia.tn.it> nonché di dare pubblicità con le modalità più idonee;

17) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.



## **Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato 1 - Schema convenzione con FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE

002 Allegato 2 - Schema convenzione con VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ONLUS

003 Allegato 3 - Schema convenzione con A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE

004 Allegato 4 - Schema convenzione con ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI ODV

005 Allegato 5 - Schema convenzione con COOPERATIVA PUNTO DI INCONTRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

**LA DIRIGENTE**

**Federica Sartori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

## Allegato 1

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNA CASA COMUNITARIA A TRENTO

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede legale in Trento, Piazza Fiera n. 2 – C.F. 00137280228, rappresentata da CRISTIANO BETTEGA, nato a Transacqua (TN) il 26 marzo 1967, in qualità di legale rappresentante della FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, di seguito indicata come Soggetto Gestore.

In conformità della determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

## CONVENZIONE

### Art. 1

#### **Oggetto e finalità del progetto**

1. La Casa comunitaria, rientrante nella fattispecie del Centro di Accoglienza notturna (scheda 2.5 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), prevede l'accoglienza almeno notturna con carattere di temporaneità, in forma di coabitazione stabile (fino ad un massimo di 15 persone), finalizzata ad offrire, in collaborazione con la rete dei servizi, interventi per il soddisfacimento di bisogni primari in un contesto relazionale il più vicino possibile alla dimensione di "casa" in cui l'esperienza relazionale e la corresponsabilizzazione nella gestione degli spazi stimola le competenze e le risorse personali, anche con l'ausilio di "utenti esperti" ( *homeless peer* ) e di volontari supportati dal costante coordinamento di operatori.
2. L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale, dell'Unità di strada e dei vari servizi afferenti al sistema di *bassa soglia*. La durata dell'accoglienza è di media durata, di norma non superiore a sei mesi.
3. La Casa comunitaria oggetto di questa Convenzione, denominata "Casa Giuseppe" è sita in Trento, Via Rosmini n. 128.

## **Art. 2**

### ***Durata***

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

## **Art. 3**

### ***Destinatari***

1. La Casa comunitaria è un servizio rivolto a persone adulte senza dimora in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, così come individuate nella relativa scheda del Catalogo.

## **Art. 4**

### ***Numero di posti***

1. La Casa comunitaria oggetto di questa Convenzione ha la capienza di 15 posti letto.

## **Art. 5**

### ***Obblighi in capo al Soggetto Gestore***

1. In riferimento alla gestione dell'accoglienza notturna della Casa comunitaria, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura dalle 19.00 alle 8.00 tutti i giorni della settimana compresi i festivi per 365 giorni all'anno;
- b) accoglienza effettiva del numero di persone in base alla ricettività e alle richieste di accoglienza;
- c) presenza di due operatori o di un operatore e due utenti esperti e individuazione tra gli ospiti della figura del "referente notte" e affidamento delle funzioni di coordinamento ad uno degli operatori per almeno 25 ore settimanali;
- d) ospitalità residenziale notturna/ pernottamento;
- e) fornitura di servizi quali prima colazione, docce, lavanderia, biancheria letto/bagno, prodotti per l'igiene personale, deposito bagagli per la durata del periodo di accoglienza;
- f) attività di sostegno e accompagnamento individualizzati, informazione per l'accesso alla rete dei servizi, anche tramite il coinvolgimento di volontari e utenti esperti.

2. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.

## **Art. 6**

### ***Trattamento e requisiti del personale***

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
  - a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
  - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
  - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

#### **Art. 7**

#### ***Obblighi di pubblicazione***

1. Il Soggetto Gestore pubblica:
  - a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
  - b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

#### **Art. 8**

#### ***Sicurezza***

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

#### **Art. 9**

##### ***Trattamento dei dati personali***

1. Il Soggetto Gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 10**

##### ***Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale***

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

#### **Art. 11**

##### ***Importo massimo e modalità di erogazione del contributo***

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 100.350,00=.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 501.750,00=.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 14 e 15 del Bando.

#### **Art. 12**

##### ***Vicende soggettive del Soggetto Gestore***

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

#### **Art. 13**

##### ***Cause di risoluzione, recesso e rinuncia***

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dall'art. 18, comma 1, del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

#### **Art. 14**

##### ***Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione***

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

#### **Art. 15**

##### ***Vigilanza***

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

#### **Art. 16**

##### ***Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari***

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG è Z8F3923A1E.

#### **Art. 17**

##### ***Disposizioni finali***

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali  
dott.ssa Federica Sartori

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

Il rappresentante legale della Fondazione  
sig. Cristiano Bettega

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

## Allegato 2

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNA CASA COMUNITARIA A TRENTO

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ONLUS, con sede legale in Trento, Via delle Laste n. 22 – C.F. 00414590224, rappresentata da GIUSEPPINA GOTTARDI, nata a Rovereto (TN) il 4 novembre 1948, in qualità di legale rappresentante di VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ONLUS, di seguito indicata come Soggetto Gestore.

In conformità della determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

## CONVENZIONE

### Art. 1

#### ***Oggetto e finalità del progetto***

1. La Casa comunitaria, rientrando nella fattispecie del Centro di Accoglienza notturna (scheda 2.5 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), prevede l'accoglienza almeno notturna con carattere di temporaneità, in forma di coabitazione stabile (fino ad un massimo di 15 persone), finalizzata ad offrire, in collaborazione con la rete dei servizi, interventi per il soddisfacimento di bisogni primari in un contesto relazionale il più vicino possibile alla dimensione di "casa" in cui l'esperienza relazionale e la corresponsabilizzazione nella gestione degli spazi stimola le competenze e le risorse personali, anche con l'ausilio di "utenti esperti" ( *homeless peer* ) e di volontari supportati dal costante coordinamento di operatori.
2. L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale, dell'Unità di strada e dei vari servizi afferenti al sistema di *bassa soglia*. La durata dell'accoglienza è di media durata, di norma non superiore a sei mesi.
3. La Casa comunitaria oggetto di questa Convenzione, denominata "Casa Orlando" è sita in Trento, Via Coni Zugna n. 9.



## **Art. 2**

### ***Durata***

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

## **Art. 3**

### ***Destinatari***

1. La Casa comunitaria è un servizio rivolto a persone adulte senza dimora in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, così come individuate nella relativa scheda del Catalogo.

## **Art. 4**

### ***Numero di posti***

1. La Casa comunitaria oggetto di questa Convenzione ha la capienza di 14 posti letto.

## **Art. 5**

### ***Obblighi in capo al Soggetto Gestore***

1. In riferimento alla gestione dell'accoglienza notturna della Casa comunitaria, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura dalle 19.00 alle 8.00 tutti i giorni della settimana compresi i festivi per 365 giorni all'anno;
- b) accoglienza effettiva del numero di persone in base alla ricettività e alle richieste di accoglienza;
- c) presenza di due operatori o di un operatore e due utenti esperti e individuazione tra gli ospiti della figura del "referente notte" e affidamento delle funzioni di coordinamento ad uno degli operatori per almeno 25 ore settimanali;
- d) ospitalità residenziale notturna/ pernottamento;
- e) fornitura di servizi quali prima colazione, docce, lavanderia, biancheria letto/bagno, prodotti per l'igiene personale, deposito bagagli per la durata del periodo di accoglienza;
- f) attività di sostegno e accompagnamento individualizzati, informazione per l'accesso alla rete dei servizi, anche tramite il coinvolgimento di volontari e utenti esperti.

2. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.

## **Art. 6**

### ***Trattamento e requisiti del personale***

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
  - a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
  - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
  - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

#### **Art. 7**

#### ***Obblighi di pubblicazione***

1. Il Soggetto Gestore pubblica:
  - a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
  - b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

#### **Art. 8**

#### ***Sicurezza***

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

## **Art. 9**

### ***Trattamento dei dati personali***

1. Il Soggetto Gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

## **Art. 10**

### ***Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale***

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

## **Art. 11**

### ***Importo massimo e modalità di erogazione del contributo***

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 94.200,00=.

2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 471.000,00=.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 14 e 15 del Bando.

## **Art. 12**

### ***Vicende soggettive del Soggetto Gestore***

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

## **Art. 13**

### ***Cause di risoluzione, recesso e rinuncia***

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dall'art. 18, comma 1, del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

#### **Art. 14**

##### ***Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione***

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

#### **Art. 15**

##### ***Vigilanza***

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

#### **Art. 16**

##### ***Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari***

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice è CIG Z9E3923A3D.

#### **Art. 17**

##### ***Disposizioni finali***

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali  
dott.ssa Federica Sartori

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

Il rappresentante legale della Cooperativa  
sig.a Giuseppina Gottardi

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

## Allegato 3

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNA CASA COMUNITARIA INTEGRATA A TRENTO

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE, con sede legale in Trento, Via Prepositura n. 58 – C.F. 00338700222, rappresentata da FLAVIA FONTANA, nata a Vigolo Vattaro (TN) il 21 giugno 1949, in qualità di legale rappresentante di A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE, di seguito indicata come Soggetto Gestore.

In conformità della determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

## CONVENZIONE

### Art. 1

#### ***Oggetto e finalità del progetto***

1. La Casa comunitaria integrata, rientrante nella fattispecie del Centro di Accoglienza notturna (scheda 2.5 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), prevede l'accoglienza almeno notturna con carattere di temporaneità, in forma di coabitazione stabile (fino ad un massimo di 15 persone), finalizzata ad offrire, in collaborazione con la rete dei servizi, interventi per il soddisfacimento di bisogni primari in un contesto relazionale il più vicino possibile alla dimensione di "casa" in cui l'esperienza relazionale e la corresponsabilizzazione nella gestione degli spazi stimola le competenze e le risorse personali, anche con l'ausilio di "utenti esperti" (*homeless peer*) e di volontari supportati dal costante coordinamento di operatori. Prevede inoltre che il medesimo gestore, al fine di favorire la presa in carico unitaria dei beneficiari a supporto del percorso di accoglienza e di autonomia, renda fruibili anche in un contesto alternativo alla Casa, una o più attività previste dai Centri servizi per adulti (scheda 2.10 del Catalogo), tenuto conto del target e dei principali fabbisogni.

2. L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale, dell'Unità di strada e dei vari servizi afferenti al sistema di *bassa soglia*. La durata dell'accoglienza è di media durata, di norma non superiore a sei mesi.

3. La Casa comunitaria integrata oggetto di questa Convenzione è sita in Trento, Via Prepositura n. 58.

## **Art. 2**

### ***Durata***

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

## **Art. 3**

### ***Destinatari***

1. La Casa comunitaria integrata è un servizio rivolto a persone adulte senza dimora in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, così come individuate nella relativa scheda del Catalogo.

## **Art. 4**

### ***Numero di posti***

1. La Casa comunitaria integrata oggetto di questa Convenzione ha la capienza di 12 posti letto.

## **Art. 5**

### ***Obblighi in capo al Soggetto Gestore***

1. In riferimento alla gestione dell'accoglienza notturna della Casa comunitaria integrata, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura dalle 19.00 alle 8.00 tutti i giorni della settimana compresi i festivi per 365 giorni all'anno;
- b) accoglienza effettiva del numero di persone in base alla ricettività e alle richieste di accoglienza;
- c) presenza di due operatori o di un operatore e due utenti esperti e individuazione tra gli ospiti della figura del "referente notte" e affidamento delle funzioni di coordinamento ad uno degli operatori per almeno 25 ore settimanali;
- d) ospitalità residenziale notturna/ pernottamento;
- e) fornitura di servizi quali prima colazione, docce, lavanderia, biancheria letto/bagno, prodotti per l'igiene personale, deposito bagagli per la durata del periodo di accoglienza;
- f) attività di sostegno e accompagnamento individualizzati, informazione per l'accesso alla rete dei servizi, anche tramite il coinvolgimento di volontari e utenti esperti.

2. In riferimento alla gestione del servizio di Centro servizi per adulti, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura almeno dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- b) somministrazione del pranzo;
- c) attività di informazione, orientamento, supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni, nell'accesso ad attività e servizi;
- d) attività di ascolto, accoglienza, socializzazione e accompagnamento individualizzato;
- e) attività di raccordo tra tutti i Centri servizi per adulti.

3. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.

## **Art. 6**

### ***Trattamento e requisiti del personale***

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

## **Art. 7**

### ***Obblighi di pubblicazione***

1. Il Soggetto Gestore pubblica:

- a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da



pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

#### **Art. 8** ***Sicurezza***

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

#### **Art. 9** ***Trattamento dei dati personali***

1. Il Soggetto Gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 10** ***Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale***

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

#### **Art. 11** ***Importo massimo e modalità di erogazione del contributo***

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 132.000,00=.
2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 660.000,00=.
3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 14 e 15 del Bando.

#### **Art. 12** ***Vicende soggettive del Soggetto Gestore***

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

### **Art. 13**

#### ***Cause di risoluzione, recesso e rinuncia***

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dall'art. 18, comma 1, del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

### **Art. 14**

#### ***Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione***

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

### **Art. 15**

#### ***Vigilanza***

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

## **Art. 16**

### **Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice è CIG Z563923A71.

## **Art. 17**

### **Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali  
dott.ssa Federica Sartori

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

Il rappresentante legale dell'Associazione  
sig.a Flavia Fontana

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

## Allegato 4

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNA CASA COMUNITARIA INTEGRATA A TRENTO

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI O.D.V., con sede legale in Trento, Via Verruca, 1 – C.F. 96006130221, rappresentata da Stefano Cioffi, nato a Trento il 26 luglio 1968, in qualità di legale rappresentante di ASSOCIAZIONE FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI O.D.V., di seguito indicata come Soggetto Gestore.

In conformità della determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

## CONVENZIONE

### Art. 1

#### ***Oggetto e finalità del progetto***

1. La Casa comunitaria integrata, rientrando nella fattispecie del Centro di Accoglienza notturna (scheda 2.5 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), prevede l'accoglienza almeno notturna con carattere di temporaneità, in forma di coabitazione stabile (fino ad un massimo di 15 persone), finalizzata ad offrire, in collaborazione con la rete dei servizi, interventi per il soddisfacimento di bisogni primari in un contesto relazionale il più vicino possibile alla dimensione di "casa" in cui l'esperienza relazionale e la corresponsabilizzazione nella gestione degli spazi stimola le competenze e le risorse personali, anche con l'ausilio di "utenti esperti" ( *homeless peer* ) e di volontari supportati dal costante coordinamento di operatori. Prevede inoltre che il medesimo gestore, al fine di favorire la presa in carico unitaria dei beneficiari a supporto del percorso di accoglienza e di autonomia, renda fruibili anche in un contesto alternativo alla Casa, una o più attività previste dai Centri servizi per adulti (scheda 2.10 del Catalogo), tenuto conto del target e dei principali fabbisogni.

2. L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale, dell'Unità di strada e dei vari servizi afferenti al sistema di *bassa soglia*. La durata dell'accoglienza è di media durata, di norma non superiore a sei mesi.

3. Le Case comunitarie oggetto di questa Convenzione, sono ubicate in:

- Trento, Via Cardinal Morone n. 12 con 6 posti letto;
- Trento, Via alle Sette Fontane n. 57 con 3 posti letto;
- Trento, Via delle Prede n. 25 con 5 posti letto;
- Trento, Via alle Sette Fontane n. 59 con 6 posti letto.

4. Il Centro di servizi per adulti è ubicato a Trento, Via Verruca n. 1.

## **Art. 2**

### ***Durata***

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

## **Art. 3**

### ***Destinatari***

1. La Casa comunitaria integrata è un servizio rivolto a persone adulte senza dimora in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, così come individuate nella relativa scheda del Catalogo.

## **Art. 4**

### ***Numero di posti***

1. Le Case comunitarie integrate, oggetto di questa Convenzione, hanno una capienza complessiva di 20 posti letto.

## **Art. 5**

### ***Obblighi in capo al Soggetto Gestore***

1. In riferimento alla gestione dell'accoglienza notturna della Casa comunitaria integrata, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura dalle 19.00 alle 8.00 tutti i giorni della settimana compresi i festivi per 365 giorni all'anno;
- b) accoglienza effettiva del numero di persone in base alla ricettività e alle richieste di accoglienza;
- c) presenza di due operatori o di un operatore e due utenti esperti e individuazione tra gli ospiti della figura del "referente notte" e affidamento delle funzioni di coordinamento ad uno degli operatori per almeno 25 ore settimanali;
- d) ospitalità residenziale notturna/pernottamento;

- e) fornitura di servizi quali prima colazione, docce, lavanderia, biancheria letto/bagno, prodotti per l'igiene personale, deposito bagagli per la durata del periodo di accoglienza;
  - f) attività di sostegno e accompagnamento individualizzati, informazione per l'accesso alla rete dei servizi, anche tramite il coinvolgimento di volontari e utenti esperti.
2. In riferimento alla gestione del servizio di Centro servizi per adulti, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve i seguenti obblighi minimi:
- a) apertura almeno dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
  - b) somministrazione del pranzo;
  - c) attività di informazione, orientamento, supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni, nell'accesso ad attività e servizi;
  - d) attività di ascolto, accoglienza, socializzazione e accompagnamento individualizzato;
  - e) attività di raccordo tra tutti i Centri servizi per adulti.
3. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.

#### **Art. 6**

##### ***Trattamento e requisiti del personale***

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
- a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
  - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
  - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

#### **Art. 7**

##### ***Obblighi di pubblicazione***

1. Il Soggetto Gestore pubblica:

- a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

### **Art. 8** **Sicurezza**

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

### **Art. 9** **Trattamento dei dati personali**

1. Il Soggetto Gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

### **Art. 10** **Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale**

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

### **Art. 11** **Importo massimo e modalità di erogazione del contributo**

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 220.000,00=.
2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 1.100.000,00=.
3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 14 e 15 del Bando.

## **Art. 12**

### ***Vicende soggettive del Soggetto Gestore***

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

## **Art. 13**

### ***Cause di risoluzione, recesso e rinuncia***

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dall'art. 18, comma 1, del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

## **Art. 14**

### ***Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione***

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.



**Art. 15**  
**Vigilanza**

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

**Art. 16**  
**Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG è ZFA3923A86.

**Art. 17**  
**Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali  
dott.ssa Federica Sartori

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

Il rappresentante legale dell'Associazione  
sig. Stefano Cioffi

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

## **Allegato 5**

# **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SERVIZI PER ADULTI A TRENTO**

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

COOPERATIVA PUNTO D'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Trento, Via Travai n. 1 – C.F. 00425870227, rappresentata da OSVALDO FILOSI, nato a Tione di Trento (TN) il 11 novembre 1962, in qualità di legale rappresentante di COOPERATIVA PUNTO D'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, di seguito indicata come Soggetto Gestore.

In conformità della determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

si stipula la seguente

## **CONVENZIONE**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto e finalità del progetto***

1. Il Centro servizi per adulti, (scheda 2.10 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), eroga prestazioni in risposta ai bisogni primari, occasioni di incontro, socializzazione e rifugio per favorire il processo di crescita e integrazione sociale delle persone. A titolo esemplificativo possono rientrare tra le attività del Centro servizi: il servizio mensa, colazione, doccia e cambio indumenti, attività di segretariato, fermoposta, accompagnamenti, lavanderia, orientamento all'accesso alla rete dei servizi.
2. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività. L'accesso al Centro servizi per adulti è diretto e i tempi di accoglienza variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona.
3. Il Centro servizi per adulti oggetto di questa Convenzione, messo a disposizione gratuitamente dalla Provincia per il tramite del Comune di Trento, è sito in Trento, Via del Travai n. 1,3 (P.ed. 1485/1 C.C. Trento e P.ed. 1484 C.C. Trento).

### **Art. 2**

### ***Durata***

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.

### **Art. 3 *Destinatari***

1. Il Centro servizi per adulti è un servizio rivolto a persone adulte senza dimora in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, così come individuate nella relativa scheda del Catalogo.

### **Art. 4 *Obblighi in capo al Soggetto Gestore***

1. In riferimento alla gestione del Centro servizi per adulti, oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura almeno dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- b) apertura il sabato per almeno 5 ore, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- c) servizio colazione e mensa;
- d) su richiesta del servizio sociale territorialmente competente, confezionamento e consegna da asporto, per un massimo di 6.500 pasti annuali, di pasti a favore di nuclei senza dimora con minori, occasionalmente presenti sul territorio provinciale;
- e) servizi igienici, docce e cambio indumenti;
- f) servizio di lavanderia;
- g) attività di informazione, orientamento, supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni, nell'accesso ad attività e servizi;
- h) attività di ascolto, accoglienza, socializzazione e accompagnamento individualizzato;
- i) attività di raccordo tra tutti i Centri servizi per adulti, individuando, tra l'altro, almeno una sede per il deposito bagagli e attivando le funzioni di fermo posta;
- l) attivazione a partire dal 2023 delle funzioni relative all'intervento di "Accesso alla residenza anagrafica e al fermo posta", di cui all'Avviso 1/2021 PrInS e altri eventuali ulteriori Avvisi ministeriali o altre forme di finanziamento, in collaborazione con i Comuni di Trento e Rovereto e con i Centri servizi per adulti presenti su tali territori;
- m) considerato il finanziamento a valere sugli Avvisi "PNRR" e "PrInS", è richiesto al Soggetto Gestore di apporre su ogni comunicazione e documento anche progettuale i loghi sottoriportati, rendendoli visibili anche nei siti istituzionali e presso la sede di servizi, tramite idonea cartellonistica. E' richiesto inoltre di inserire la seguente dicitura "finanziato dall'Unione europea - NextGeneration EU".



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

2. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.

## **Art. 5**

### ***Trattamento e requisiti del personale***

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
  - a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
  - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
  - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

## **Art.6**

### ***Obblighi di pubblicazione***

1. Il Soggetto Gestore pubblica:
  - a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
  - b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da

pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

#### **Art. 7** **Sicurezza**

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

#### **Art. 8** **Trattamento dei dati personali**

1. Il Soggetto Gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 9** **Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale**

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

#### **Art. 10** **Importo massimo e modalità di erogazione del contributo**

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 650.000,00=.
2. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro 3.250.000,00=.
3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo e alla rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 14 e 15 del Bando.

#### **Art. 11** **Vicende soggettive del Soggetto Gestore**

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

#### **Art. 12**

##### ***Cause di risoluzione, recesso e rinuncia***

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dall'art. 18, comma 1, del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

#### **Art. 13**

##### ***Monitoraggio del Progetto e revisione della convenzione***

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

#### **Art. 14**

##### ***Vigilanza***

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

#### **Art. 15**

##### **Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice è CIG Z913923AA8.

#### **Art. 16**

##### **Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali  
dott.ssa Federica Sartori

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

Il rappresentante legale della Cooperativa  
dott. Osvaldo Filosi

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*